

1 OGGETTO E FINALITÀ

- a) Il presente allegato ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del contributo, **"KIMANU S.R.L."** per l'operazione denominata **Kimanu International** individuata dal CUP **G75C20000340007** (di seguito denominato Beneficiario) e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Servizio 4.S "Internazionalizzazione, Attività Promozionale e PRINT" (di seguito denominata Regione) a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, il Programma), Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'Internazionalizzazione", PRATT 748.
- b) Il finanziamento pubblico è concesso in forma di contributo in conto capitale così come previsto dall'articolo 3 Reg. 1407/2013 per la realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 2 (nel seguito, l'Intervento), parte integrante del presente Decreto.
- c) Tutti i termini indicati nel presente allegato sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

2 PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

- a) Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Regione il decreto ed il suo allegato a mezzo PEC e con sottoscrizione digitale per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, entro il termine di giorni cinque lavorativi.
- b) Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Regione avvia il procedimento di estromissione dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di una volta.
- c) Sono in ogni caso ammesse forme diverse di sottoscrizione e invio nei termini previsti dai punti superiori, purché previsti dalle vigenti normative

3 DURATA DEL PROGETTO

- a) Il tempo previsto per il completamento dell'operazione è di 18 mesi, conformemente al cronoprogramma dell'operazione allegato al presente decreto (Allegato 2).
- b) La data di inizio del programma coinciderà con la data di accettazione, previa notifica, del decreto di concessione e impegno al beneficiario.
- c) Le attività devono concludersi entro la data prevista dal presente documento. Qualora il Beneficiario ai sensi del paragrafo 3.3 dell'Avviso, abbia dato avvio anticipato al progetto in data anteriore a quella di cui al precedente punto b), il termine iniziale non influisce sul calcolo del tempo massimo assegnato per la realizzazione del programma di investimento.
- d) La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze - deve avvenire entro e non oltre 60 giorni di calendario successivi alla data di conclusione.

4 OBBLIGHI DELLA REGIONE SICILIANA

- a) La Regione sovrintende al rispetto delle indicazioni del presente allegato, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

- b) Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
- c) Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
- d) Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all'Articolo 7 del presente Allegato, il contributo massimo di euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00) a fronte di un costo totale dell'intervento pari a euro 90.000,00 (euro novantamila/00).
- e) L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.
- f) L'erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, già comunicato a questa Amministrazione.

5 **OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti **obblighi generali**:
 - a. Realizzare l'intervento nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso come da progetto approvato, riportato in Allegato, 2 e fatte salve le eventuali variazioni (sostanziali e non sostanziali), fermo restando che l'intervento realizzato sia funzionante e funzionale e che l'investimento minimo a proprio carico sia in misura percentuale non inferiore a quanto previsto dall'avviso ed alla quota in termini percentuali di cofinanziamento dichiarata in domanda. Tale misura minima di percentuale di realizzazione dell'investimento ammesso è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - b. realizzare l'Intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
 - c. realizzare l'Intervento entro i termini previsti all'art. 3 del presente Allegato 1;
 - d. rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso nei modi ed entro i termini previsti dall'avviso;
 - e. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
 - f. garantire che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
 - g. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - h. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alla procedura di concessione dell'aiuto;
 - i. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall'art. 140 del reg. (UE) 1303/2013 e dalle vigenti normative nazionali;
 - j. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo Articolo 8;
 - k. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'Avviso citato in premessa;

- l. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'Intervento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - m. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - n. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - o. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o di eventuali Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
 - p. rispettare le disposizioni di cui al punto 4 lettera b) dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - q. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - r. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
2. il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori **obblighi successivi al completamento dell'operazione:**
 - a. il beneficiario è tenuto a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di tre¹ anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo;
 - b. rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Regolamento 1303/2013, per un periodo di 5 anni. Nel caso in cui il Beneficiario è una P.M.I., il vincolo di cui all'art. 71, par. 1 primo comma è ridotto a tre anni;
 3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti **obblighi di comunicazione:**
 - a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali,
 - d. comunicare tempestivamente l'insorgere di situazioni gestionali tali da condurre l'impresa in condizioni di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) 651/2014

¹ Art. 140 Reg. (UE) 1303/2013

- e. fornire le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
- 4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti **obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità**:
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.
- 5. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

6 SPESE AMMISSIBILI

- a) Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dal progetto presentato così come esitato dalla Commissione di valutazione ed in conformità alle disposizioni dell'Avviso pubblico approvato con DDG n.2925/4.S del 21/12/2017 e ss.mm.ii;
- b) Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
 - 1. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
 - 2. essere effettuate entro i termini stabiliti dal Decreto;
 - 3. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
 - 4. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
 - 5. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
 - 6. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - 7. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
 - 8. essere comprovate da titoli attestanti l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione.A tale proposito si specifica quanto segue:
 - tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario, con ricevuta bancaria o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. Non sono ammessi i pagamenti per contanti. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale per importi sino a 2.000,00 euro e in una unica soluzione. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat, fermo restando che, ai sensi del DPR 5 febbraio 2018, nr.22, art.2, lettera d), *"la spesa ammissibile deve essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione"*.
Per i pagamenti effettuati prima dell'accettazione, a seguito di notifica, del decreto di concessione e successivamente alla presentazione della Domanda, qualora le causali di pagamento non siano espressamente riferite al progetto, l'Amministrazione si riserva

di richiedere specifica dichiarazione, al legale rappresentante, che lo stesso pagamento è imputato all'intervento in questione;

- non sono in ogni caso ammissibili titoli di spesa per importi inferiori a 150,00 euro oltre Iva, se dovuta;
- le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere fiscalmente validi e quietanzati. La quietanza di pagamento deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere le seguenti:
 - i. dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente resa ai sensi del DPR. 445 del 2000 che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi. La dichiarazione dovrà includere anche eventuali note di credito, sconti o abbuoni a storno degli importi di cui sopra
 - ii. qualora non sia stato possibile ottenere la dichiarazione liberatoria del fornitore, a fronte di comprovata richiesta, copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con evidenziazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
- tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario;

7 EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste dall'avviso. Per il dettaglio della documentazione necessaria per le varie tipologie di spesa si faccia riferimento all'avviso.

In generale, la documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di **anticipazione** è la seguente:

- a. richiesta di erogazione dell'anticipazione del contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo la modulistica prevista dall'Avviso;
- b. Fidejussione bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello previsto dall'avviso, e rilasciata da istituti bancari o assicurativi autorizzati ad operare nel territorio nazionale;

La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di **stato di avanzamento** è la seguente:

- richiesta di erogazione del parziale contributo a stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
- documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000 del certificato di iscrizione al registro delle imprese (CCIAA);
- copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati;
- copia autentica del libro dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti beni oggetto delle agevolazioni;
- relazione intermedia sulle attività svolte;
- prospetto di riepilogo delle spese sostenute e documentate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, coerente con il quadro economico approvato per singole voci di spesa.

La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di **saldo finale** è la seguente:

- a) richiesta di erogazione del saldo finale redatta secondo il modello previsto dall'Avviso sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili;
- b) documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- c) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000 del certificato di iscrizione al registro delle imprese (CCIAA)
- e) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati;
- f) copia autentica del libro dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti beni oggetto delle agevolazioni;
- g) relazione finale sulle attività svolte.
- h) documentazione attestante che il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimento siano rispondenti, in relazione all'attività da svolgere a seguito della realizzazione della operazione agevolata, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso
- i) perizia tecnica asseverata in Tribunale redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento rispetto al progetto presentato in sede di sottomissione della domanda di agevolazione, così come recepito nel Decreto di Finanziamento.
- j) prospetto di riepilogo delle spese sostenute e documentate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, coerente con il quadro economico approvato per singole voci di spesa.

Tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale, devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di _____".

In caso di fatturazione elettronica, e ove possibile, il tracciato xml relativo alla fattura oggetto di rendicontazione dovrà contenere l'annullo apposto con apposita dicitura nel campo "note", [ovvero], dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;

8 MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione e/o provvede egli stesso al caricamento dei dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, provvisti di codice Caronte contenuti nel Decreto, attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione/tramite il sistema informativo Caronte, indicando a tal fine quale Referente Tecnico (RT) di progetto il sig. Antonio Verona.

2. Entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ciascun bimestre di anno solare, il Beneficiario è tenuto a comunicare i dati di cui al comma precedente per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del Decreto e al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.
5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

9 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

- a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine dell'intervento di cui al presente Allegato.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo le seguenti informazioni relative al Progetto:
 - il nome del Beneficiario;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;
 - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

11 CONTROLLI

- a. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente Decreto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
- b. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
- c. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
- d. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Articolo 14 del presente Decreto.

12 MODIFICHE PROGETTO

1. Sono ammesse modifiche non sostanziali degli importi fra le macro categorie delle voci di spesa, nel limite massimo del 20% della voce con importo finanziario minore, a condizione che rimangano inalterati:
 - a. il totale generale delle spese ammissibili;
 - b. il corrispondente importo del contributo pubblico richiesto;
 - c. eventuali limiti massimi delle categorie di spesa sul totale delle spese ammissibili;
 - d. l'organicità e l'efficacia del progetto di investimento così come presentato, valutato ed finanziato con decreto;
 - e. Il mantenimento di tutti i requisiti che hanno generato i punteggi previsti dagli avvisi, sia con riferimento ai criteri di selezione sia ad eventuali elementi premiali;
 - f. Il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
 - g. Il rispetto delle vigenti normative inerenti alle variazioni non sostanziali.
 Tali variazioni vanno comunicate all'amministrazione, di cui ne va tenuta opportuna evidenza in sede di relazione finale dell'intervento.
2. Il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dell'Intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:

- i. il programma di lavoro;
 - ii. la ripartizione per attività;
 - iii. il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'Intervento e dell'ammontare del contributo totale approvato dal decreto di concessione;
3. Tutte le istanze di variazione, contenenti modifiche sostanziali – ove per modifiche sostanziali si intendono le variazioni finanziarie, fra le macro categorie delle voci di spesa, maggiori del 20% della voce di spesa con importo finanziario di entità minore tra quelle oggetto di modifica – devono essere inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica stessa.
 4. La Regione valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della relativa approvazione.
 5. Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dall'Avviso o variazioni che incidono sull'ammissibilità dell'Intervento o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Avviso.
 6. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali variazioni da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del contributo, con le conseguenze di cui all'art. 15 del presente allegato.
 7. Verrà emesso dalla Regione un Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione, che sarà efficace dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.
 8. La durata del processo di esame delle variazioni richieste dal beneficiario da parte della Regione sarà proporzionata alla complessità della variazione richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione necessaria e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi delle leggi regionali n. 10/1991 e n. 7/2019.
 9. La richiesta di variazione deve essere presentata entro i termini previsti da ciascun avviso pena l'irricevibilità della richiesta stessa.
 10. Qualora sia richiesta la proroga del termine di conclusione del progetto di investimento il beneficiario cui è stata concessa l'eventuale anticipazione del contributo, a fronte della presentazione della polizza fidejussoria, è obbligato all'estensione della garanzia per un ugual periodo pena l'inammissibilità della proroga.
 11. Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili - previa comunicazione alla Regione - variazioni nella compagine.
 12. È ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner escano dall'aggregazione, purché l'investimento totale realizzato da parte del *partner* uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso dell'intervento e purché la fuoriuscita del suddetto partner non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
 13. I *partner* rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione e i requisiti richiesti dall'Avviso.
 14. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di ammissibilità previste dall'Avviso e la medesima natura giuridica del partner sostituito. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

15. Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la *revoca individuale* del Contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
16. Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.
17. Le variazioni della composizione del RTI/consorzio/Rete d'impresa:
 - a. devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal *partner* uscente e dagli eventuali *partner* che intendono subentrare;
 - b. devono essere presentate secondo le modalità di cui al presente articolo.

13 REVOCHE

1. L'Amministrazione procede con la revoca del contributo nei casi previsti dall'avviso. In particolare:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. la mancata realizzazione di almeno 70% dell'intervento ammesso entro il termine finale dell'intervento così come stabilito all'art. 3 del presente documento. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato; [ove previsto dall'Avviso]
 - c. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - d. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile all'intervento;
 - e. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - f. la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex Art. 71 del Reg. 1303/2013 per i successivi 3 anni dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - g. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - h. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - i. la violazione degli obblighi di cui all'Art. 9 del presente allegato.
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
 - i. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Siciliana, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi a norma di legge, calcolati dal momento dell'erogazione.
 - ii. La procedura di revoca segue le vigenti normative in materia, oltre che quanto previsto dall'Avviso.
3. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della LR 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

14 CHIUSURA DELL'OPERAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE

1. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo 4.12, il Direttore Generale del Servizio provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Il decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti
3. Successivamente alla registrazione, il Servizio provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con avviso, sulla GURS e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.

15 DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
 - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
 - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi di legge.
4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del decreto di finanziamento e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo in conformità al GDPR (Reg. UE 679/2016).
2. Nel rispetto delle vigenti normative si forniscono le seguenti informazioni:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione per le finalità previste dal Decreto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo;
 - c) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
 - e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
 - f) Titolare del trattamento è la Regione Sicilia è l'Assessore regionale delle Attività produttive;

- g) Responsabile del trattamento dei dati per la Regione è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive pro tempore;
- h) Responsabile per la protezione dei dati è il dirigente pro-tempore del servizio 4 Internazionalizzazione, Attività Promozionali e PRINT;
- i) In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi all'indirizzo: internazionalizzazione.ap@regione.sicilia.it;

17 Foro competente

Tutte le controversie sorte nell'ambito dei rapporti fra l'Amministrazione Regionale ed il soggetto beneficiario saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

18 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta